



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca

Liceo *Carminè Sylos*

Classico - Linguistico - Scienze Umane - Economico Sociale

Piazza C. Sylos, 6 - 70032 Bitonto

Cod. Scuola: BAPC18000X - C.F.: 80022510723 - Tel./fax: 080/3751577

email: bapc18000x@istruzione.it - pec: bapc18000x@pec.istruzione.it

web: www.liceosylos.edu.it



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Circolare n. 573

Bitonto, 14/04/2021

Al personale docenti ed ATA
agli Studenti e loro Genitori
sito web

**OGGETTO: Guida per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenze per COVID 19.
Circolare Ministero della Salute del 12 .4 2021 - Nota USR Puglia prot. n.9211 del 13/04/2021**

Con la nota prot. n. 9211 del 13/04/2021 **allegata**, l'USR Puglia comunica la **Circolare n. 15127 del 12 aprile 2021 del Ministero della Salute, allegata**, con la quale si forniscono le nuove indicazioni sulle procedure necessarie alla riammissione in servizio dei lavoratori a seguito **assenza per malattia da COVID-19**

In particolare, tenuto conto della normativa attualmente vigente a livello nazionale e del "*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*" stipulato il 6 aprile 2021, la circolare del ministero della Salute chiarisce le regole nei diversi casi che si possono verificare, che di seguito si riassumono:

- lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero;
- lavoratori positivi sintomatici;
- lavoratori positivi asintomatici;
- lavoratori positivi a lungo termine;
- lavoratore contatto stretto asintomatico

e anche sulla relativa **certificazione** che il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro.

1 - Per i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 con ricovero ospedaliero, è necessaria
-la presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione

-visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni, **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**

2 - Lavoratori positivi sintomatici:

possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni e test molecolare o negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

3 - Lavoratori positivi asintomatici:

possono rientrare al lavoro dopo 10 giorni di quarantena dalla comparsa della positività, con test molecolare negativo (10 giorni + test)

Pertanto, il lavoratore di cui ai punti 2 e 3, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

4) Lavoratori positivi a lungo termine

per chi risulta positivo al test molecolare per SARS-CoV-2 senza sintomi da almeno una settimana possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020) ma sono riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

5) Lavoratore con contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività viene inviato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro.

Per ogni chiarimento si rinvia alla lettura integrale della circolare allegata.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Antonia Speranza
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD)